



COMUNE DI MONTEPERTOLI

(Provincia di Firenze)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N°. 76 del 28/11/2013**

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE IMU 2013 E APPLICAZIONE NORMA PREVISTA DALL'ART.2BIS DL.102/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.28.10.2013 N.124 RELATIVAMENTE ALLE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI DI 1' GRADO

L'anno 2013 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari della Palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Statello. con l'assistenza del Segretario Comunale incaricato della redazione del presente verbale
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti i consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
1	Mangani Giulio	P
2	Maionchi Ranieri	P
3	Cappelli Caterina	P
4	Bigi Leonardo	A
5	Chellini Massimo	P
6	Fantini Vittorio	P
7	Stortini Maurizio	P
8	Fiaschi Alessandra	P
9	Viti Carlo	P
10	Pecorini Manola	P
11	Lazzeri Lara	P

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
12	Statello Giuseppe	P
13	Mugnaini Alessio	P
14	Mucciarelli Mauro	P
15	Martelli Fabio	P
16	Migliorini Andrea	P
17	Tafi Lisa	P
18	Macallè Niccolò	P
19	Capodarca Ivo	P
20	Lapi Paolo	A
21	Bucci Giulio Cesare	P

Presidente e Consiglieri assegnati n° 21
Presenti con diritto di voto n°. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell'anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTI ulteriormente l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha disposto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta relativa agli immobili contenuti nell'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l'art. 2 del medesimo D.L. 102/2013,

il quale stabilisce, per l'anno 2013, che:

- non è dovuta la seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

TENUTO CONTO che l'art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene erogato un contributo dallo Stato per assicurare il ristorno del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26.06.2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.06.2013 e modificato con deliberazione C.C. n.42 del 29.07.2013 ;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30/11/2013;

VISTO l'ar. 2-bis del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 il quale recita *"Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e*

successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio".;

VALUTATO che per espressa previsione normativa l'assimilazione è limitata alla seconda rata; pertanto, quanto pagato in acconto non è rimborsabile;

PRECISATO, che con l'assimilazione, l'abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali, e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l'esclusione anche della seconda rata Imu delle abitazioni principali ;

PRECISATO che l'abitazione ricevuta in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e figlio.

PRECISATO che l'abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e nel caso in cui il contribuente abbia dato in comodato più abitazioni, l'assimilazione opera per una sola unità immobiliare;

RITENUTO, dopo quanto esposto, di procedere all'assimilazione dell'abitazione principale per un solo immobile dato in uso gratuito ad un parente di primo grado in linea retta riservando questa possibilità solo ai contribuenti che dimostreranno, dietro presentazione dell'apposito modello di dichiarazione ISEE, di avere un indicatore ISEE , dell'anno in corso inferiore ad € 16.000,00;

RITENUTO inoltre, di provvedere alla riduzione della percentuale dello 0,03 di imposta per i beni strumentali, ovvero immobili utilizzati per l'esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3) e per i beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9) , e pertanto l'aliquota da applicare dal 01.01.2013 passa allo 0,83 %;

DATO ATTO che restano confermate tutte le altre aliquote così come risulta dal prospetto che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, entro il 9 dicembre 2013;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione, nella seduta del 26 novembre 2013, è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole , trasmesso con nota prot. 24715/2013;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI gli interventi riportati nel verbale della seduta

Con voti favorevoli 12, nessun contrario e n. 7 Astenuti (Statello, Martelli, Migliorini,Tafi, Macallè, Capodarca, Bucci), espressi nelle forme di legge dai n. 19 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) Di variare le aliquote IMU e di provvedere alla riduzione della percentuale dello **0,03** di imposta per i beni strumentali, ovvero immobili utilizzati per l'esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3) e per i beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9) , e pertanto l'aliquota da applicare dal 01.01.2013

passa **allo 0,83 %** e di confermare tutte le altre aliquote IMU così come risulta dal prospetto che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) Di procedere all'assimilazione dell'abitazione principale per un solo immobile dato in uso gratuito ad un parente di primo grado in linea retta riservando questa possibilità solo ai contribuenti che dimostreranno, dietro **presentazione dell'apposito modello di dichiarazione ISEE, di avere un indicatore ISEE , dell'anno in corso inferiore ad € 16.000,00;**
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente;

DICHIARA

Con separata votazione e voti favorevoli 12, nessun contrario e n. 7 astenuti (Statello, Martelli, Migliorini, Tafi, Macallè, Capodarca, Bucci), espressi nelle forme di legge dai n. 19 consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .



COMUNE DI MONTEPERTOLI
(Provincia di Firenze)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio comunale
Giuseppe Statello

Il Segretario Generale
Stefano Salani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Montespertoli, lì

Il Segretario Generale
Stefano Salani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi dal al - Rep. n. ai sensi dell'art. 124, primo comma, d.lgs 267/00 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Il Funzionario incaricato

Aliquote Imposta Municipale Propria per l'anno 2013

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquota
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, da applicare a tutti gli immobili che non rientrano nelle altre casistiche	0,99%
aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A2-A3-A4-A5-A6	0,43%
aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, solo per gli immobili iscritti nelle categorie catastali A1-A7-A8-A9	0,60%
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	0,20%
aliquota per i beni strumentali ovvero per immobili utilizzati per esercizio di attività artigianali, laboratori arti e mestieri (immobili catastalmente classificati in categoria C3)	0,83%
aliquota per beni di proprietà di società (sono esclusi tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9)	0,83%
aliquota per immobili locati (esclusi immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L.431 del 09.12.19987 art.2 c.3, e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta)	0,99%
aliquota per immobili locati con contratti di affitto di tipo concordato di cui alla L.431 del 09.12.19987 art.2 c.3 e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che catastalmente risultano intestati al genitore/figlio ma vi risiede e dimora il figlio/genitore	0,76%
Aliquota per immobili tenuti a disposizione	1,06%